

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 464

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE


Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle tipologie di intervento e degli importi erogabili ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 16 marzo 2005)



Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

 MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
GABINETTO

5192/400/181 16/03/2005 UL

All'Onorevole Sig. Presidente
del Senato della Repubblica

All'Onorevole Sig. Presidente
della Camera dei Deputati

L O R O S E D I

Oggetto: Schema di decreto ministeriale di attuazione del comma 456 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Si trasmette, per il parere di competenza delle Commissioni parlamentari, lo schema di decreto ministeriale di attuazione del comma 456 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005, corredato da una relazione illustrativa.

IL MINISTRO

Pietro Lunardi



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(Schema di decreto ministeriale di attuazione del comma 456 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 – legge finanziaria 2005)

Il comma 456 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n° 311 ha autorizzato la concessione di contributi alla realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali, in ragione di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Le risorse sono state iscritte, con nota di variazione al bilancio, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

La disposizione in parola stabilisce che le tipologie di intervento che possono fruire di contributo e gli importi massimi erogabili sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Con lo schema di decreto in oggetto viene, pertanto, data attuazione alle disposizioni in parola destinando le risorse autorizzate alla realizzazione di un sistema (piattaforma) di gestione della rete logistica nazionale che permetta la interconnessione dei nodi di intercambio modale anche al fine di migliorare la sicurezza del trasporto delle merci.

Si tratta di una piattaforma hardware e software di tipo aperto e modulare orientata alla gestione dei processi logistici e del trasporto merci finalizzata alla fornitura di alcuni servizi quali, tra gli altri, quello relativo al controllo e monitoraggio delle flotte e dei carichi, ai sistemi di interscambio di dati e informazioni da realizzare attraverso l'interazione fra gli elementi della filiera produttiva (produzione – trasporto e logistica).

Il soggetto cui affidare, tramite apposita convenzione, il processo attuativo degli obiettivi, previsti dalla norma di legge, è una società di capitali (*a controllo pubblico*) che rappresenta diretta espressione dell'associazione di categoria del settore interportuale la quale provvede con procedure ad evidenza pubblica in conformità delle disposizioni comunitarie alla realizzazione del sistema.

Viene stabilito che la predetta società provvede alla redazione di un piano finanziario che individui, oltre al contributo statale, risorse aggiuntive tali da garantire la piena realizzazione del progetto ed almeno pari al cinquanta per cento del contributo stesso, rediga un programma temporale di sviluppo della progettazione e dell'esecuzione degli interventi che dimostri, tra l'altro,



Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

la conseguibilità degli obiettivi prefissati, la congruità dei costi da porre a base delle procedure di affidamento nonché individuati i criteri di determinazione di prestazione dei servizi che dovranno in ogni caso essere improntati alla economicità della gestione

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti può impartire eventuali prescrizioni cui la società è tenuta a conformarsi.

Laddove venissero rilevati utili di gestione saranno reinvestiti, dalla Società attuatrice, per la manutenzione e, ove possibile, per l'espansione del sistema ovvero considerati come aggiuntività al cofinanziamento.

La proprietà di quanto realizzato è dello Stato e viene gestita a titolo gratuito dalla società suddetta per venti anni dall'entrata in servizio del sistema con modalità da stabilire nella già citata convenzione.

Per quanto attiene alla vigilanza e monitoraggio nell'attuazione del programma, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede, dopo la stipula della convenzione, alla istituzione di un comitato che sarà supportato da una segreteria tecnica a composizione mista con almeno due funzionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e due messi a disposizione delle società convenzionate.

Il Comitato riferisce, semestralmente, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti circa l'avanzamento della attività, il conseguimento degli obiettivi e la congruità della spesa.



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il comma 456 della Legge 30 dicembre 2004 n° 311 che autorizza la concessione di contributi alla realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali;

VISTA la legge 4 agosto 1990, n. 240 concernente interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto di merci;

VISTA la delibera CIPET del 7 aprile 1993 che dispone, al fine di realizzare a livello nazionale una rete di interporti equilibrata e coerente con i corridoi plurimodali, al punto 3h, che i progetti preliminari degli interporti includano progettazioni specialistiche ai fini della predisposizione per l'allacciamento ad una rete logistica nazionale;

VISTO lo schema di piano per la realizzazione degli interporti presentato alle Commissioni parlamentari in data 27/2/98 come previsto dall'art. 9 comma 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 454;

VISTA la legge 21 dicembre 2001 n. 443, di delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive;

VISTO la deliberazione CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 che ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche;

VISTO l'allegato 1 della citata delibera CIPE che ricomprende tra le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, taluni hub interportuali;

CONSIDERATO che il programma di realizzazione dei punti nodali della rete interportuale nazionale è in itinere;

RITENUTO nel frattempo necessario, in relazione alla strategicità del sistema dei trasporti per lo sviluppo del Paese, proseguire nel processo di integrazione modale attraverso la utilizzazione di tecnologie telematiche a supporto della rete infrastrutturale;



Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTI i pareri dell'8 Commissione del Senato e della IX Commissione della Camera dei Deputati espressi rispettivamente in data

DECRETA

ART. 1

I finanziamenti autorizzati dal comma 456 della Legge 30 dicembre 2004 n.311, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, sono destinati alla realizzazione di un sistema (piattaforma) di gestione della rete logistica nazionale che permetta la interconnessione dei nodi di intercambio modale anche al fine di migliorare la sicurezza del trasporto delle merci.

ART. 2

La piattaforma hardware e software di tipo aperto e modulare orientata alla gestione dei processi logistici e del trasporto merci è finalizzata alla fornitura dei servizi.

- sistema di incontro domanda offerta
- sistema di controllo e monitoraggio delle flotte e dei carichi
- sistema di interscambio dati.
- sistema di teleprenotazione
- sistema di informazioni

attraverso l'interazione fra gli elementi della filiera produttiva (produzione – trasporto e logistica).

ART. 3

Una società di capitali (*a controllo pubblico*) diretta espressione dell'associazione di categoria del settore interportuale, è individuata quale soggetto cui affidare, tramite apposita convenzione da stipulare tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la suddetta società, il processo attuativo degli obiettivi previsti dalle norme di legge e specificati nei precedenti articoli 1 e 2 e provvede con procedure ad evidenza pubblica in conformità delle disposizioni comunitarie alla realizzazione del sistema.



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

ART. 4

La società di cui all'articolo 3 presenta entro 90 giorni dall'emanazione del presente decreto:

- a) un piano finanziario che prevede oltre al contributo statale, risorse aggiuntive (mezzi propri, credito ed altri finanziamenti non statali) tali da garantire la piena realizzazione del progetto ed almeno pari al cinquanta per cento del contributo stesso;
- b) un programma temporale di sviluppo della progettazione e dell'esecuzione degli interventi;
- c) un progetto che tecnologicamente dimostri la conseguibilità degli obiettivi prefissati, la congruità dei costi da porre a base delle procedure di affidamento;
- d) l'impostazione della fruibilità del sistema da realizzare, da parte di tutti i soggetti interessati ai servizi che verranno forniti.
- e) i criteri di determinazione di prestazione dei servizi che dovranno in ogni caso essere improntati alla economicità della gestione

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti valuterà "preliminarmente" alla stipula della convenzione i suddetti elementi impartendo eventuali prescrizioni cui la società è tenuta a conformarsi

ART. 5

Eventuali utili di gestione saranno reinvestiti, dalla Società attuatrice, per la manutenzione e, ove possibile, per l'espansione del sistema ovvero considerati come aggiuntività al cofinanziamento.

La proprietà di quanto realizzato con gli interventi di cui alla legge n 311/2004 è dello Stato e viene gestita a titolo gratuito dalla società suddetta per venti anni dall'entrata in servizio del sistema con modalità da stabilire nella già citata convenzione.



Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

ART. 6

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede, dopo la stipula della convenzione, alla istituzione di un comitato ai fini della vigilanza e monitoraggio nell'attuazione del programma così composto:

- un magistrato della Corte dei Conti con funzione di Presidente
- tre dirigenti del Dipartimento dei Trasporti Terrestri competenti per materia
- due esperti

Tale comitato sarà supportato da una segreteria tecnica a composizione mista con almeno due funzionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e due messi a disposizione delle società convenzionate.

Il Comitato riferisce, semestralmente, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti circa l'avanzamento della attività, il conseguimento degli obiettivi e la congruità della spesa.

IL MINISTRO